



ASSOCIAZIONE LAUREATI IN ECONOMIA
DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA

con il patrocinio di



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

LEGGE DI BILANCIO 2018 – REDDITO DI IMPRESA

RAFFAELE RIZZARDI

REZZATO, 10 MARZO 2018

Il superammortamento e l'iperammortamento

- Fonti normative e interpretative:
 - legge stabilità 2016 – n. 208/2015 (art. 1, commi 91-94)
 - legge bilancio 2017 – n. 232/16 (art. 1, commi 8-13)
 - legge bilancio 2018 – n. 205/2017 (art. 1, commi 29 a 36)
 - Circolare 12/E dell'8.4.2016; 23/E del 26.5.2016; **4/E del 30.3.2017** (con Min. Sviluppo); 8/E del 7.4.2017; risposte Telefisco 2018

Il superammortamento e l'iperammortamento

REGOLE 2017

- acquisti sino al 31.12.2017 o 30.6.2018 (30.09.2018 iperammortamento) se ordine e acconto 20% entro 31.12.2017
- 40% - acquisto di beni materiali strumentali nuovi – dal periodo di entrata in funzione del bene
- 150% - acquisto di beni «Industria 4.0» - 40% software con tali caratteristiche - dal periodo di imposta di interconnessione

Il superammortamento e l'iperammortamento

REGOLE 2018

- acquisti dall'1.1.2018 al 31.12.2018 (anche ordine con acconto 20% e consegna entro 30.6.2019 – 31.12.2019 iperammortamento) – esclusi investimenti in autovetture, autocaravan, motocicli, anche se strumentali
- maggiorazione 30% - iperammortamento 150%
- regole per la sostituzione di cespiti già agevolati
- estensione al software della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell' *e-commerce*
- *Telefisco*: l'agevolazione per i “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica” si applica anche alla grande distribuzione

Il superammortamento e l'iperammortamento

- Regole comuni:
 - acquisto (consegna o spedizione, collaudo, liquidazione SAL) nella «finestra agevolata»; decorrenza dell'agevolazione con l'inizio dell'ammortamento ordinario (entrata in funzione del bene)
- nelle opere ultrannuali rilevano solo i costi sostenuti nel periodo agevolato

Il superammortamento e l'iperammortamento

- Regole comuni:
 - variazione fiscale in diminuzione, no a conto economico
 - variazione fiscale definitiva, non genera imposte differite o anticipate. Riduzione del *tax rate* (da illustrare al punto 14 della nota integrativa)
- si applica nella misura piena del 40-150% sull'ammortamento fiscalmente ammesso, anche se quello imputato a conto economico fosse inferiore alla misura tabellare (se superiore variazione in aumento della parte eccedente e in diminuzione relativa all'agevolazione)

Il superammortamento e l'iperammortamento

- Regole comuni:
 - inefficacia per l'IRAP
 - nell'affitto d'azienda spetta a chi ammortizza (TUIR, 102.8)
 - irrilevanza per calcolo plus/minusvalenze, plafond manutenzioni, studi di settore, operatività
 - acconto di imposta 2017 e 2018 considerando come base storica l'imposta che sarebbe stata dovuta senza l'agevolazione

Il superammortamento e l'iperammortamento

- Regole comuni:
 - rilevanza nel leasing, no nel noleggio (spetta al concedente o locatore)
 - nell'acquisizione in leasing la maggiorazione riguarda solo la quota capitale della rata (suddivisione uniforme della quota interessi ex DM 24.4.1998)
 - costo al netto di eventuali contributi in conto impianti
 - cumulabilità con altri benefici (ove non espressamente esclusi)

I superammortamenti al 40%

- investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati fra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2018, esclusi fabbricati e costruzioni, beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,50% o beni allegato 3 (condutture, materiale rotabile, aeroplani)
- autovetture ad uso promiscuo o assegnate ai dipendenti solo se acquistate entro il 31.12.2016

L'iperammortamento del 150% – beni materiali

- riguarda solo acquisti effettuati dall'1.1.2017
- compete solo ai titolari di reddito di impresa
- investimenti in beni materiali «Industria 4.0», elenco allegato A alla legge:
 - beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti; sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità; dispositivi per l'interazione uomo macchina, ergonomia, sicurezza posto di lavoro in logica 4.0

L'iperammortamento del 40% – beni immateriali

- agevolati solo per chi fa gli investimenti allegato A (iperammortamento), anche se il software ulteriore si riferisce a macchine già esistenti
- software allegato B, comprende sistemi e integrazioni di sistemi, piattaforme e applicazioni connessi ad investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
- maggiorazione 40% (circolare 8/E, § 4.1): software embedded nella macchina a prezzo unico: 150% su tutto)

L'iperammortamento – documentazione

- attestazione che il singolo bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- rilascio a cura del legale rappresentante sino a €500.000; oltre perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato

Il credito di imposta per la formazione 4.0

- Legge bilancio 2018, co. 46 a 56
- Beneficiarie: tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano
- Spese in attività di formazione nel 2018
- Credito d'imposta – max. 300.000 euro per destinatario
- 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione
- Finalità: acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0

Il principio di derivazione rafforzata

- TUIR, articolo 83, co. 1, terzo periodo: Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, ***e per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile***, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

Il principio di derivazione rafforzata

- Il D.M. 3 agosto 2017 ha integrato il regolamento nato per i soggetti IAS: D.M. 8 giugno 2011 – con clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi difformi
- Imputazione a patrimonio prescritta dai principi contabili equivale all'imputazione a conto economico prescritta dal TUIR
- Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato.
- Deducibilità degli ammortamenti in base agli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR; degli accantonamenti in base all'articolo 107 del TUIR

Il principio di derivazione rafforzata

- Il D.M. 3 agosto 2017 ha individuato le disposizioni del D.M. 1.4.2009, n. 48 applicabili ai soggetti OIC adopter:
 - riconoscimento delle qualificazioni derivanti dal principio di prevalenza della sostanza sulla forma
 - conseguente deroga ai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR – certezza e oggettiva determinabilità – momento di imputazione temporale
 - prevalenza degli aspetti fiscali in tema di valutazioni e accantonamenti (*non lo dice, ma resta confermato il doppio binario per la liquidazione – art. 182 TUIR vs. OIC5 basato su valutazioni discrezionali*)

Il principio di derivazione rafforzata

- Prevalenza del criterio di cassa fiscale, ove previsto (interessi di mora, dividendi, compensi agli amministratori)
- Conferma della possibile diluizione quinquennale di alcune plusvalenze
- No doppia deduzione o non doppia deduzione per lo stesso soggetto
- Irrilevanza del diverso criterio tra controparti contrattuale (es. immobile con garanzia dei canoni: può rimanere per alcuni anni nel bilancio del venditore, ed entra subito in quello del compratore – criterio del trasferimento dei rischi)
- Rilevanza contrattuale per il trasferimento di titoli partecipativi (*criterio contabile per le azioni proprie*), lo scomputo delle ritenute, dei crediti per imposte estere, trattamento dei pronti contro termine
- Strumentalità per gli immobili ex articolo 43 TUIR

Le modifiche all'ACE

- per il 2017: riduzione tasso nozionale dal 4,75% all'1,60%; aliquota 1,50% dal 2018;
- incremento patrimoniale degli ultimi cinque anni mobili;
- estensione del criterio ai soggetti IRPEF (prima intero patrimonio con il regolamento ministeriale)
- eliminazione della maggiorazione del 40% per le società neo-quotate, di fatto mai attuata
- riporto limitato delle eccedenze ACE nell'utilizzo delle perdite, delle fusioni e scissioni e assorbimento nel concordato di risanamento e nei piani attestati
- acconto su base storica: ricalcolo 2016 con le regole 2017

Le modifiche all'ACE

- *(altro)* D.M. 3.8.2017:
 - regole per l'applicazione dell'ACE al fondo di dotazione delle stabili organizzazioni
 - riduzione patrimoniale nell'acquisto di azioni proprie
 - irrilevanza dell'incremento delle riserve conseguenti a valutazioni (es. *fair value*)
 - soggetti IRPEF: variazione patrimonio 31.12.2010- 31.12.2015 solo se positiva
 - disposizioni antielusive per operazioni all'interno dei gruppi (*moltiplicazione dei benefici*)
 - criticità per i versamenti da Paesi non collaborativi (*timore che si tratti di somme mandate dall'Italia e poi ritrasferite*): la relazione considera tali quelli così definiti all'1.1.2011, anche se poi classificati come trasparenti. *Ma così non dovrebbe essere per i conferimenti fatti dalla data di uscita dalla black list* – possibile interpello disapplicativo

L'ACE europeo

- nello schema di direttiva CCTB – base imponibile comune (prevista obbligatorietà per gruppi > 750 milioni di € e adesione facoltativa per altre imprese) – AGI: *Allowance for Growth and Investment* – minimo 2% (*floor*) più rendimento titoli di Stato decennali dell'area euro - incremento patrimoniale su dieci anni mobili – regolamento delegato per eliminare l'effetto delle operazioni elusive (*individuati otto possibili casi non esaustivi*)



ASSOCIAZIONE LAUREATI IN ECONOMIA
DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA

con il patrocinio di



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

LEGGE DI BILANCIO 2018 – IVA

RAFFAELE RIZZARDI

REZZATO, 10 MARZO 2018

- **LB:** Legge di Bilancio 2018 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205
- **LE:** LEGGE EUROPEA 2017 – Legge 20 novembre 2017, n. 167

Art. IVA o altro	Oggetto	Comma LB
8	Prova export ONG	LE 009
16	Individuazione beni significativi per manutenzioni al 10%	19
16	Aliquota 10% per intermediazione contratti di scrittura	340
16	Aliquota 10% per prestazioni società sportive dilettantistiche lucrative	357
18	Privilegio credito IVA e cassa previdenza professionisti – CC 2751-bis	474
19	Detrazione dell'IVA addebitata in eccesso	935
19-bis1	Documentazione acquisti carburanti	923
21	Fatturazione elettronica	909
22	Documentazione acquisti carburanti	920
23	Registri assorbiti da fattura elettronica professionisti e semplificati	909
25	Registri assorbiti da fattura elettronica professionisti e semplificati	909

- **LB:** Legge di Bilancio 2018 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205
- **LE:** LEGGE EUROPEA 2017 – Legge 20 novembre 2017, n. 167

Art. IVA o altro	Oggetto	Comma LB
26	a 402 - Sconti farmaceutici	394
27	Spesometro al 30 settembre – redditi IRAP 31 ottobre	932
30-ter	Rimborso IVA non dovuta	LE 008
34	Aumento compensazione bovini suini	506
38	Art. 37 D.L.223/2006 – possibile blocco compensazioni sospette	990
38-bis	Ristoro costo fideiussione	LE 007
38-quater	Fattura OTELLO al 1° settembre 2018	1088
53	Art. 16 Legge 19 agosto 2016, n. 166 riutilizzo fuori campo IVA di medicinali e altri prodotti fuori commercio	208
57	Termini accertamento per pagamenti tracciabili	909
70-quinquies	IVA di gruppo – stabili organizzazioni aderenti	984

PREPARARSI ALLA FATTURA ELETTRONICA

- La Legge di Bilancio 2018 prevede l'obbligo generalizzato della fattura elettronica tra partite IVA italiane dal 1° gennaio 2019
- Già dal 1° luglio 2018 i venditori di carburante dovranno emettere obbligatoriamente fattura elettronica a chi compra nell'esercizio dell'attività – fine della scheda carburante – detrazione e deduzione solo con pagamenti tracciabili
- A questo scopo da tale data tutti gli imprenditori e i professionisti dovranno essere registrati allo Sdl (Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate), ove saranno identificati con un «codice destinatario»

PREPARARSI ALLA FATTURA ELETTRONICA

- In giugno, sotto scadenze fiscali, non si riuscirebbe a svolgere questa rilevante attività amministrativa ed è quindi bene farlo il più presto possibile
- I forfetari sono esonerati, ma come titolari di partita IVA devono essere organizzati per ricevere le fatture elettroniche dei benzinai (*a Telefisco l'AdE ha detto che sono comunque obbligati alla fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione – finalità di controllo degli enti*)
- Per i clienti privati la fattura elettronica si ferma allo SdI, dove può essere consultata dal destinatario. Se non vi rinuncia continuerà a ricevere fatture cartacee o in PDF
- Idem per i clienti esteri

LE STORIE RACCONTATE ALLA UE

- La Commissione europea propone al Consiglio di autorizzare l'Italia ad obbligare alla ricezione delle fatture solo in formato elettronico (documento COM 55 del 5.2.2018), in quanto il nostro Paese dichiara che i tempi per i controlli scenderanno da 18 a 3 mesi. Ma per l'autorizzazione all'estensione dello split payment (784 del 25.4.2017) aveva detto che fino a giugno 2020 non è in grado di fare i controlli
- L'autorizzazione vale anche per le fatture semplificate (art. 21-bis legge IVA): era l'ancora di salvezza per le fatturine del pranzo di lavoro
- Se crediamo nella fattura elettronica abbandoniamo split payment e reverse charge

LA DETRAZIONE SULLE FATTURE 2017

ARTICOLO 19 LEGGE IVA

Fatture datate sino al 31.12.16

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo

Fatture datate dall'1.1.2017

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo

LA DETRAZIONE SULLE FATTURE 2017

ARTICOLO 25 LEGGE IVA	
Registrazioni sino al 2016	Registrazioni dal 2017
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ... e deve annotarle in apposito registro anteriamente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta	Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ... e deve annotarle in apposito registro anteriamente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di <u>ricezione</u> della fattura e con riferimento al medesimo anno

I TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE

- La detrazione sulle fatture del 2015 deve essere esercitata entro questa dichiarazione IVA; per quelle del 2016 c'è tempo fino alla dichiarazione relativa al 2018
- La detrazione sulle fatture 2017 deve essere esercitata in questa dichiarazione, se sono arrivate entro il 31 dicembre 2017
- La detrazione su quelle arrivate dopo si esercita nel 2018, in quanto la Legge e la direttiva europea prescrivono l'annotazione a registro acquisti, che può essere solo successiva alla ricezione della fattura

LA PROVA DELLA DATA DI RICEZIONE

- Circolare 1/E del 17.1.2018:
 - trasmissione a mezzo e-mail, anche non PEC
 - altri sistemi (*fatture senza busta con timbro postale sul retro*)
 - corretta tenuta della contabilità (articolo 25, primo comma, obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti
- Problema destinato a scomparire con la fattura elettronica

CIRCOLARE 1/E – 17.01.2018

- *solo per quest'anno in quanto la Circolare è uscita dopo* - la liquidazione di dicembre chiude con le fatture ricevute entro il 16 gennaio 2018 e comunque non deve essere modificata (ma il DPR 100/98 parla di tale data con riferimento alle fatture di cui il contribuente è in possesso)
- si può istituire un sezionale del registro acquisti dove annotare le fatture ricevute nel 2017 e registrate tardivamente sino al termine della dichiarazione annuale
- le fatture annotate come sopra entrano nel quadro VF
- in assenza di altre rettifiche in sede di dichiarazione, questa IVA detraibile genera un (maggior) credito annuale

LE FATTURE DIFFERITE

- Bolle di consegna per cessioni del mese di dicembre 2017: l'IVA è esigibile nel 2017 per il fornitore, anche se emette le fatture con la data sino al 15 gennaio 2018 (*fatture differite – Legge IVA, articolo 21, comma 4, lettera a*) - ma il cliente le può detrarre solo l'anno dopo (*ricezione fattura*)
- Bolle di consegna per cessioni del mese di dicembre 2017 consegnate da un terzo: l'IVA è esigibile per il fornitore, in base alla data della fattura, che può emettere sino al 31 gennaio 2018 (*fatture differite triangolari – Legge IVA, articolo 21, comma 4, lettera b e articolo 6, quinto comma, ultimo periodo*) – idem per il cliente

LE FATTURE DIFFERITE

- Bolle di consegna per lavorazioni o produzioni qualificabili come prestazioni di servizi (*contratto d'opera*) del mese di dicembre 2017: l'IVA è esigibile per il fornitore, in base alla data della fattura, che può emettere senza una scadenza predeterminata, in base al terzo e quarto comma dell'articolo 6 (*prima data tra pagamento e fatturazione*)

DALL'IVA ALLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

- Da una risposta a Telefisco:
- la registrazione nel corso del 2018, e comunque non oltre il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2017), effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, concorrerà alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2017. La registrazione in data successiva al 30 aprile, invece, tenuto conto del tenore letterale dell'art. 19 del Dpr n. 633/72, comporterebbe la perdita del relativo diritto alla detrazione dell'imposta sull'acquisto, atteso che l'imposta, per il caso in esame, può essere detratta nella dichiarazione IVA annuale dell'anno in cui il diritto è sorto, ovvero l'anno 2017

DALL'IVA ALLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

- La risposta inizia parlando di IVA e poi ne determina la conseguenze per i soggetti in contabilità semplificata che optano per il criterio di registrazione IVA :

«Ai fini delle imposte dirette, qualora per la casistica rappresentata (*cioè sezionale acquisti e inserimento nell'annuale IVA 2017*) la fattura sia registrata nel corso del 2018, l'opzione per la determinazione del reddito prevista dall'art. 18, comma 5, del DPR 600/73, comporta la deducibilità del costo nell'anno 2018, in quanto ai sensi della citata norma si presume che la data di registrazione del documento coincida con quella in cui è avvenuto il relativo pagamento.»

ATTENTI ALLE FATTURE TARDIVE

- La Circolare 1/E-2018 lo ricorda opportunamente (art. 6, co. 8 D.Lgs. 471/97)
- È il tema della cd. «autofattura-denuncia»: chi non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione è sanzionato, a meno che entro il trentesimo giorno successivo:
 - emetta lui un documento conforme alla fattura che avrebbe dovuto ricevere
 - paghi l'IVA – F24 codice 9399
 - presenti fattura e versamento all'Ufficio delle Entrate
- Ovviamente bisogna sollecitare il fornitore
- La sanzione è il 100% dell'imposta, con il minimo di € 250

LE NOTE DI VARIAZIONE

- L'articolo 26, secondo comma, Legge IVA, dispone in modo improprio che lo storno o la riduzione di una fattura mediante emissione della nota di credito dà diritto al fornitore di «portare in detrazione (*l'imposta sulla nota credito*) ai sensi dell'articolo 19»
- Sulla base di questa formulazione della norma, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che dopo la dichiarazione del secondo anno successivo a quello di conclusione di una procedura concorsuale il creditore non aveva più diritto ad emettere la nota di variazione (*ris. 89/E del 18.3.2002*)
- I curatori fallimentari non sono tenuti ad avvertire i creditori che non possono essere soddisfatti

LE PROCEDURE CONCORDSUALI

- Gli organi della procedura che ricevono le note di variazione devono registrarle, ma non diventano debitori dell'imposta (*rectius* rettificano la detrazione)
- La riscrittura dell'articolo 26 legge IVA da parte della legge di bilancio 2017 ha eliminato alcuni commi a questo riguardo
- Risposta a Telefisco (*molto dubbia – vediamo se la confermeranno nella circolare*): nessuna procedura diventa debitrice di imposta, nemmeno il concordato in continuità, il piano attestato (art. 67 LF) e l'accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis LF)
- *Per la Corte di Giustizia la remissione da concordato non è nemmeno insolvenza (sentenza 22.2.2018, causa C-396/16)*

LE NOTE DI VARIAZIONE

- Circolare 1/E-2018, § 1.5:
 - la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (cfr., con riguardo all'individuazione dell'anno in parola, la risoluzione n. 89/E del 18 marzo 2002, confermata dalle successive risoluzioni n. 307/E del 21 luglio 2008 e n. 42/E del 17 febbraio 2009)

LA RIVALSA POSTUMA

- Articolo 60, settimo comma, Legge IVA: il fornitore che paga IVA, sanzioni e interessi ha diritto di esercitare la rivalsa sul cliente, che può detrarre solo dopo aver pagato il fornitore (*articoli 18 e 19: la rivalsa è un obbligo e la detrazione spetta a motivo dell'avvenuta rivalsa*)
- Circolare 1/E-2018, § 1.6: per questa detrazione resta fermo il limite della seconda dichiarazione annuale successiva
- Circolare 35/E-2013: decorrenza della detrazione anche per maggior IVA da revisione doganale o da splafonamento

LA DICHIARAZIONE ANNUALE

- Termine di presentazione: dal 1° febbraio al 30 aprile
- Non va più presentata la comunicazione annuale al 28 febbraio, in quanto assorbita dalla trasmissione telematica delle liquidazioni
- Non fa più parte del modello UNICO, ma consente di pagare il saldo a debito (situazione tipica dei trimestrali) alla scadenza dei pagamenti delle imposte dirette (*quest'anno 30 giugno – sabato >> 2 luglio*) – e anche con la relativa rateazione – previa maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo al 30 giugno – ma non per quanto compensato nel relativo modello F24 – *versamento al 20 agosto con maggiorazione 0,4% (risposta Telefisco)*

LA DICHIARAZIONE IVA 2018

- Il **quadro VH** è stato modificato prevedendone la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione (risoluzione del 28 luglio 2017, n. 104/E per il calcolo delle sanzioni da ravvedimento)

QUADRO VH VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (7)		CREDITI		DEBITI		Sanzioni	Liquidazione anticipata
		€	€	€	€		
VH1	Gennaio	,00		,00			
VH2	Febbraio	,00		,00			
VH3	Marzo	,00		,00			
VH4	I TRIMESTRE	,00		,00			
VH5	Aprile	,00		,00			
VH6	Maggio	,00		,00			
VH7	Giugno	,00		,00			
VH8	II TRIMESTRE	,00		,00			
VH9	Luglio	,00		,00			
VH10	Agosto	,00		,00			
VH11	Settembre	,00		,00			
VH12	III TRIMESTRE	,00		,00			
VH13	Ottobre	,00		,00			
VH14	Novembre	,00		,00			
VH15	Dicembre	,00		,00			
VH16	IV TRIMESTRE	,00		,00			
VH17	Accanto dovuto					,00	Milioni

LA DICHIARAZIONE IVA 2018

- Accorpamento in VL 30 dei dati relativi ai versamenti in corso d'anno: campo 2 IVA dovuta (VP14 delle liquidazioni periodiche o dati del quadro VH); campo 3 versamenti effettivamente eseguiti, compreso l'acconto IVA, gli interessi trimestrali, le imposte versate a seguito di ravvedimento; campo 1, se diversi il maggiore dei due precedenti (il minor versamento viene chiesto con la procedura delle liquidazioni periodiche)

VL30 Ammontare IVA periodica	1	
		,00
IVA periodica dovuta	2	,00
IVA periodica versata	3	,00

LA DICHIARAZIONE IVA 2018

- Modificata la terminologia dei campi relativi allo *split-payment* (VE38, VJ18) con generico richiamo all'articolo 17-ter Legge IVA, essendo entrate anche delle società dal 1° luglio
- Soppreso il codice VJ12 per il venire meno dell'anomala disposizione per i raccoglitori di tartufi
- Opzione codice VO26 – vincolante per un triennio – imprese in contabilità semplificata che utilizzano il criterio di registrazione IVA in luogo della rilevazione degli incassi e dei pagamenti (articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/73)

IL BLOCCO DELLA COMPENSAZIONE

- Modello F24 nel sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate
- Possibile sospensione – sino a 30 giorni – per le compensazioni che presentano profili di rischio (co. 990 legge bilancio 2018) – da specificare con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Ipotesi nella relazione alla Legge: credito oggetto di cessione, crediti remoti (?), crediti già utilizzati per il pagamento delle imposte a ruolo – sia F24 a debito che con saldo zero - – *Telefisco: il contribuente non è rimesso in termini > ravvedimento*
- Compensazione immediata sino a € 5.000; a partire da 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione o del modello TR, con visto di conformità

I RIMBORSI

- Rimborsi senza formalità: sino a € 30.000
- Per importi superiori:
 - soggetti a rischio – esercizio da meno di due anni (*salvo le imprese considerate start-up innovative – art. 25 D.L. 179/2012*) – avvisi di accertamento o rettifica nei due anni precedenti, di importo superiore ai limiti – dichiarazione senza visto di conformità – dichiarazione finale: prestazione di garanzia triennale dalla data del rimborso
 - soggetti non a rischio – visto di conformità e dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul mantenimento dei livelli patrimoniali, della consistenza immobiliare e dell'attività aziendale, del regolare versamento contributivo. Società di capitali non quotate senza cambiamento di soci per oltre il 50%

I RIMBORSI

- Ristoro del costo delle fideiussioni (articolo 7 Legge europea)
- 0,15% dell'importo garantito per ciascun anno di durata della garanzia
- Pagato al contribuente allo scadere del termine di accertamento
- In caso di avviso di rettifica pagato nel momento di definitività del rimborso
- *Attenzione ai crediti IVA non più rettificabili.* La Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 5069 del 15.3.2016 ha stabilito che l'ufficio può sempre opporsi alla richiesta di rimborso: eccezione anche quando è prescritta l'azione – *temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum* – articolo 1442, u.c., C.C: *L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere*

LO SPLIT PAYMENT

- Varie disposizioni hanno esteso l'ambito degli enti e delle società destinatarie di questo tipo di fatturazione, ivi comprese dall'1.7.2017 anche le fatture soggette a ritenuta
- La circolare 27/E del 7.11.2017, §1.4, dichiara inutili le attestazioni del cliente (appartenere o meno al regime) in quanto prevale sempre la presenza del soggetto nell'elenco
- Il modo più semplice è quello di inserire il codice fiscale della controparte nell'ultima sezione – «Cerca società negli elenchi» all'indirizzo internet
- http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/###testata

LO SPLIT PAYMENT

- Lo split payment non opera:
 - se non c'è fattura (scontrino o ricevuta fiscale)
 - se l'operazione usufruisce di un regime di detrazione forfetaria calcolata in % sull'IVA addebitata (398/91) o sul fatturato (agricoltura)
 - se l'operazione è in *reverse charge* obbligatorio (artt. 17 e 74 Legge IVA)
 - se la fattura è intestata al dipendente (es. vitto e alloggio)
 - per i forfetari, perché non espongono l'IVA (*risposta Telefisco*)

LO SPLIT PAYMENT

- I destinatari di queste fatture relative all'attività di impresa sceglieranno di registrarle in modo analogo al *reverse charge*: computo a debito ed esercizio contestuale della detrazione
- Il computo (a debito e a credito) può avvenire, a scelta del cliente – possibile per singola fattura: (a) al pagamento; (b) alla ricezione della fattura e alla conseguente registrazione se precedenti il pagamento (cd. esigibilità anticipata)
- Questo criterio rende irrilevante la data di ricezione della fattura, ai fini della detrazione, anche se pagata o registrata l'anno dopo (Circolare 1/E-2018, § 2.1)

LO SPESOMETRO

- Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha aggiunto l'articolo 1-ter al DL 16 ottobre 2017, n. 148:
 - esonero da sanzioni per il primo semestre 2017, se trasmissione dei «dati esatti» entro il 28.2.2018 (*6 aprile*)
 - facoltà di trasmissione semestrale anziché trimestrale con limitazione dei dati da trasmettere per ciascuna fattura: partita IVA o codice fiscale, data e numero, imponibile ed imposta o codice di non applicazione del tributo
 - trasmissione riepilogativa per le fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro (*Telefisco – IVA inclusa*) registrate cumulativamente (data e numero del documento riepilogativo, imponibile complessivo e imposta complessiva, distinta per aliquota)

LO SPESOMETRO

- esonero per le fatture della Pubblica Amministrazione nei confronti dei consumatori finali
- esonero per gli agricoltori minori nelle zone montane (*c'era già nell'articolo 21 del D.L. 78/2010*)
- Incertezza per le fatture comprese nei corrispettivi giornalieri, spesso di modesto importo
- **La scadenza del 28 febbraio per il secondo semestre 2017 è differita al 6 aprile, cioè 60 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia per adeguare la procedura (comunicato stampa del 5 febbraio 2018) – *immutato il 28 febbraio per le liquidazioni periodiche***

LO SPESOMETRO

- La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Legge di Bilancio 2018 - ha disposto (con l'art. 1, comma 932) che *«Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 - il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre»*
- Questa scadenza si riferisce allo spesometro del secondo trimestre o del primo semestre 2018

I MODELLI INTRASTAT

- Provvedimento AdE, Dogane, ISTAT del 25.9.2017, che integra il D.M. 22.2.2010
- Provvedimento come sopra protocollo n. 13799/RU dell'8.2.2018, che riscrive le istruzioni (del 2015) alla compilazione dei modelli
- Operazioni dall'1.1.2018
- Novità per gli acquisti:
 - eliminazione dell'obbligo; solo spesometro per acquisti in ciascuno dei quattro trimestri precedenti inferiori a € 200.000 (beni) o € 100.000 (servizi)
 - per importi superiori, presentazione mensile ai fini statistici

I MODELLI INTRASTAT

- **Istruzioni per gli acquisti:**
 - la presentazione avviene ai soli fini statistici, ma occorre compilare tutti i campi, compresi quelli fiscali
- *Tutte le informazioni contenute nei modelli INTRA-2 bis sono rese per finalità statistiche. Gli acquisti intracomunitari di beni vanno riepilogati nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano, sono quindi escluse dall'obbligo di indicazione negli elenchi INTRASTAT tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano (ad esempio l'operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione).*

I MODELLI INTRASTAT

- **Istruzioni per gli acquisti:**
- *In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, gli acquisti di beni che presentano le stesse caratteristiche e cioè:*
- *nel caso di righe dettaglio compilate per elenchi mensili: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), paese di provenienza, paese di origine e provincia di destinazione*

I MODELLI INTRASTAT

- INTRASTAT vendite beni o servizi
- frequenza immutata mensile o trimestrale € 50.000 nel singolo trimestre dei quattro precedenti
- compilazione anche della parte statistica (colonne da 5 a 13) da € 100.000 trimestrali
- compilazione dei campi valore statistico, condizioni di consegna e modo di trasporto (colonne 9-10-11) solo per operazioni > 20 milioni annui o quando non ci sono fatture di acquisto o di vendita – es. lavorazioni (*norma già esistente*)

I REGISTRI ELETTRONICI NON STAMPATI

- articolo 19-*octies*, comma 6, del D.L. 148/2017
- ha modificato le regole di tenuta dei registri IVA mediante sistemi elettronici, stabilendo l'obbligatorietà della trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificatamente richiesta in sede di controllo dagli organi competenti
- *Risposta Telefisco*: applicabilità del *favor rei* se in sede di verifica i registri erano stati stampati